Deliberazione n. 101/2024/CCN

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 24 ottobre 2024

art 11, c. 19, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni nella L. 7 ottobre 2013, n. 112

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTI i decreti presidenziali n. 4 del 19 gennaio 2024 e n. 27 del 11 giugno 2024 di riparto delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione

di controllo;

VISTO l'art. 11, c. 19, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (recante "Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza"), che attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi quantificati dei contratti integrativi aziendali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;

VISTA la propria precedente delibera N. 66/2024/CCN del 3 luglio 2024 relativa all'accordo "Premio di produttività" sottoscritto il 29 marzo 2023 dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna con le Organizzazioni sindacali e inviato a questa Sezione di controllo della Regione Emilia mediante Posta Elettronica certificata in data 12 giugno 2024, con cui questa Sezione ha deliberato per il "non luogo a provvedere" per le motivazioni ivi meglio specificate.

VISTA la richiesta, pervenuta mediante Posta elettronica certificata, in data 9 ottobre 2024, con cui la Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha trasmesso l'ipotesi di accordo relativo al premio di produttività 2023 da erogarsi nel 2024 ai fini della procedura di certificazione, ai sensi dell'art. 11, c. 19, del D.L. n. 91/2013;

VISTO il decreto presidenziale n. 51/2024 del 9 ottobre 2024 con il quale è stato disposto che il Referendario dott. Antonino Carlo riferisca in ordine alla richiesta di certificazione di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata nella Camera di consiglio odierna;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

Con nota prot. n. 409/2024 del 8 ottobre 2024, inviata via pec in data 8 ottobre 2024 ed acquisita a protocollo Cdc n. 4835 del 09 ottobre 2024, il Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna (di seguito anche solo Fondazione) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo l'ipotesi di accordo per il Premio di Produttività 2023, da erogare nel 2024, finalizzato alla **certificazione dello stesso,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 19, del D. L. n. 91/2013, conv. nella L. n. 112/2013, accompagnata da un breve riscontro alle osservazioni contenute nella delibera n. 66/2024/CCN di questa medesima Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna**.**

A tal fine e per completezza, si ricorda che con la delibera n. 66/2024/CCN del 3 luglio 2024, questa Sezione di controllo dichiarava il "non luogo a provvedere" ossia si esprimeva per l'inammissibilità della richiesta di certificazione in ordine all'accordo relativo al premio di produttività in quanto, in quel caso, l'accordo, sottoscritto il 29 marzo 2023, era stato trasmesso alla Sezione di controllo solo il 12 giugno 2024, ben un anno e tre mesi dopo la sua sottoscrizione.

"*Tale (dirimente) elemento, rilevato in sede di esame preliminare dell'accordo, è stato oggetto di specifico approfondimento in sede di istruttoria ed è stato espressamente confermato dalla stessa Fondazione in sede di riscontro istruttorio (così come riportato nella parte in "fatto" della presente deliberazione).*

È di tutta evidenza come il ritardo nella trasmissione dell'accordo sul premio di produttività rappresenti un vulnus insuperabile per l'esercizio delle attribuzioni che la legge ha affidato a questa Sezione regionale di controllo" (v. del. n. 66/2024/CCN).

Nella medesima decisione n. 66/2024/CCN, pur senza entrare nel merito specifico, si rilevavano una serie di altre criticità di ordine economico-finanziario rispetto alle quali, oggi, a corredo della richiesta di certificazione dell'ipotesi di nuovo accordo sottoposto a "certificazione", la Fondazione ha fornito le seguenti osservazioni sintetizzabili in tre punti:

1. ***Proposta di accordo da trasmettere come bozza e non come accordo definitivo***

"Nella delibera, la Corte ha rilevato che l'accordo trasmesso nel giugno 2024 era già stato formalmente firmato dalle parti sociali, nonostante fosse necessaria la preventiva certificazione della Corte dei Conti. In ottemperanza a tale osservazione, la presente proposta viene trasmessa come "ipotesi di accordo" ancora in fase di validazione, non firmata dalle parti, così da permettere alla Corte di procedere con la certificazione prima della sua sottoscrizione definitiva."

2***. Criticità nella pianificazione del recupero delle risorse finanziarie***

"*Un ulteriore punto sollevato dalla Corte riguardava le modalità di recupero delle risorse finanziarie necessarie per coprire l'intero importo del Premio di Produttività originariamente previsto. Si evidenziava che le previsioni finanziarie presentavano debolezze e non garantivano la copertura del premio nella sua interezza.*

A tale proposito, si specifica che, nonostante il raggiungimento dei parametri produttivi concordati per il 2023, la Fondazione, alla luce della chiusura del bilancio 2023 e della relativa capienza finanziaria, può erogare esclusivamente il premio base, pari a € 200.000, già accantonato a bilancio. La nuova ipotesi di accordo esclude ogni forma di incremento del premio in relazione agli altri parametri di produttività, poiché le risorse finanziarie non lo permettono. L'accordo è stato pertanto strutturato in modo da garantire la compatibilità economica con il bilancio della Fondazione."

3. Trasmissione tempestiva e rispetto delle procedure formali

"*La Corte ha inoltre sottolineato la necessità di garantire una tempestiva trasmissione dell'accordo per la certificazione, oltre al rispetto delle procedure formali previste per la contrattazione collettiva nelle Fondazioni Lirico-Sinfoniche. In risposta a queste osservazioni, la presente ipotesi di accordo, non sottoscritta dalle parti, viene trasmessa tempestivamente. Tale ipotesi verrà sottoscritta successivamente alla certificazione di codesta Corte. Si conferma, inoltre, che l'accordo rispetta in ogni sua parte le norme contrattuali vigenti, in particolare l'art. 11, comma 19, del DL 91/2013, convertito con L. 112/2013, che disciplina la necessità della certificazione da parte della Corte dei Conti."*

L'ipotesi di accordo trasmessa a questa Sezione consta di sette articoli (di seguito denominati punti).

In premessa dell'ipotesi di accordo viene specificato quanto segue:

"*- Le retribuzioni dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale di Bologna non sono state oggetto di adeguamenti dal 2006. A seguito del piano di risanamento, i premi di risultato precedenti sono stati cessati, come indicato nella delibera 63/2015/CCN della Sezione di Controllo Regionale dell'Emilia-Romagna.*

- L'art. 15, comma 4, del CCNL delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche prevede che il "premio di produzione" possa essere integrato a livello aziendale, in base a parametri legati all'aumento della produzione e della produttività;

- Nonostante il raggiungimento dei parametri concordati per il premio di produttività 2023, la chiusura di bilancio 2023 ha evidenziato che la disponibilità finanziaria della Fondazione consente l'erogazione del solo premio base, pari a € 200.000, già accantonato in bilancio"

Premesso quanto sopra, e richiamato l'art. 11, c. 19, del D.L. n. 91/2013, nell'ipotesi di accordo in esame, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Punto 2:

Il Premio di Produttività da erogare nel 2024, sulla base dei parametri raggiunti nel 2023, viene fissato esclusivamente nella misura del Premio Base, pari a € 700,00 per ciascun dipendente, indipendentemente dal livello di inquadramento contrattuale. Questo importo è l'unico riconoscibile, a fronte dell'effettiva capienza finanziaria derivante dalla chiusura del bilancio 2023.

Punto 3:

L'indicatore di riferimento per l'erogazione del premio base è così individuato: Numero degli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto utili ai fini FUS ("ALZATE DI SIPARIO" valevoli ai sensi del DM 3/2/2014) uguale o superiore al 5% rispetto all'anno precedente.

Punto 4 *(Condizioni per l'erogazione del Premio Base):*

a) Il premio verrà erogato a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, inclusi i serali intermittenti, che abbiano maturato almeno 3 mesi retribuiti (78 giorni) nell'anno di riferimento, con importo calcolato pro-quota sul valore complessivo del premio.
b) Per i serali intermittenti, ai fini del conteggio di cui sopra, valgono i servizi al posto delle giornate, e l'importo riconosciuto sarà analogo alla percentuale prevista dal CCNL, così come riportato attualmente all'art. 112.

Punto 5 *(Erogazione):*

Il Premio Base sarà liquidato unitamente alla retribuzione del mese successivo alla data di ottenimento della certificazione.

Punto 6 *(Certificazione della Corte dei Conti):*
La bozza del presente accordo verrà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna per la necessaria certificazione, ai sensi dell'art. 11, comma 19, del DL 91/2013, convertito con modificazioni dalla L. 112/2013.

Punto 7 *(Validità dell'accordo):*

Il presente accordo ha validità esclusivamente per l'anno 2023, con riferimento al premio base da erogarsi nel 2024, e non costituisce impegno per gli anni successivi.

In sede istruttoria, accertata l'inesistenza degli atti prodromici alla valutazione dell'ipotesi di accordo, documenti che necessariamente devono corredare la trasmissione dell'ipotesi più volte citata quali elementi indispensabili ai fini della ricostruzione complessiva della vicenda e rilevato che il documento recante la stessa ipotesi di accordo, così come acquisito in atti, non riportava né la data

di sottoscrizione né un qualsivoglia indizio formale o sostanziale circa la avvenuta approvazione (per esempio) attraverso le firme delle parti contraenti, si avviava - con nota prot. Cdc 5240 dell'11 ottobre 2024 - la richiesta istruttoria avendo cura, in via preliminare, di chiarire come la bozza di accordo doveva riportare comunque un segno di condivisione tra le parti circa il testo (ed il suo contenuto), sottolineando come ciò non avrebbe scalfito il valore giuridico di "ipotesi" sulla quale la Sezione, ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione di legge, è chiamata a pronunciarsi nonché di produrre la seguente documentazione:

1) copia del C.C.N.L. delle fondazioni Lirico-sinfoniche sulla base del quale è stato raggiunto l'accordo di che trattasi e il contratto nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, triennio 2019/2021, trasmesso ai sensi dell'art. 2 della legge n. 100/2010 alle Sezioni riunite il 16 settembre 2024, certificato positivamente, con raccomandazioni, dalle Sezioni riunite di controllo di questa Corte nell'adunanza del 7 ottobre 2024;
2) copia del contratto integrativo aziendale vigente;
3) bilancio consuntivo della Fondazione relativo all'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Indirizzo, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori con evidenziazione della voce relativa all'accantonamento al fondo per premio produttività;
4) bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno 2024, unitamente alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori;
5) tabella di dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo (indicato in euro 200.000,00) relativamente alla consistenza numerica del personale (distinto tra tempo determinato, indeterminato e altre tipologie contrattuali) in servizio al 31 dicembre 2023;
6) modalità di ripartizione tra il personale dipendente (es. si chiede di indicare se sono state previste decurtazioni rapportate alle percentuali di assenze a vario titolo del personale, ai sensi dell'art. 15 del CCNL delle Fondazioni Lirio Sinfoniche);
7) specifico parere reso dal Collegio dei revisori della Fondazione in merito alla proposta di accordo e al suo impatto economico-finanziario;
8) verbale di approvazione ed eventuali osservazioni del Consiglio di Indirizzo;
9) copia dell'ipotesi di accordo datata e firmata dalle parti contrattuali sottoscriventi

10) statuto della Fondazione.

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha trasmesso, con p.e.c. del 15 ottobre, nei tempi richiesti, la documentazione richiesta con nota acquisita agli atti con prot. Cdc n. 5822 del 15 ottobre 2024.
Più precisamente, la Fondazione ha trasmesso la seguente documentazione:
1. copia del C.C.N.L. delle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base del quale è stato raggiunto l'accordo di che trattasi e il contratto nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, triennio 2019/2021, trasmesso ai sensi dell'art. 2 della legge n. 100/2010 alle Sezioni riunite il 16 settembre 2024, certificato positivamente, con raccomandazioni, dalle Sezioni riunite di controllo di questa Corte nell'adunanza del 7ottobre 2024. A tutt'oggi non è stata ancora pubblicata la delibera conclusiva del percorso certificatorio.
2. copia del contratto integrativo aziendale vigente.
3. bilancio consuntivo della Fondazione relativo all'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Indirizzo, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori con evidenziazione della voce relativa all'accantonamento al fondo per premio produttività (pag. 73 e pagg.84 e 85);
4. bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno 2024, unitamente alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori.
5. tabella di dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo relativamente alla consistenza numerica del personale (distinto tra tempo determinato, indeterminato e altre tipologie contrattuali) in servizio al 31 dicembre 2023.
6. modalità di ripartizione tra il personale dipendente.

In merito ai punti 5 e 6, è stato precisato nella nota di trasmissione del 15 ottobre 2024, che: "*con i dati definitivi della chiusura del Bilancio 2023 è stata individuata la possibilità di accantonare il solo importo base del premio di produttività calcolato precisamente in € 201.360 come da estratto delle pagine allegate al punto 3. L'onere complessivo è stato quantificato sulla base di quanto statuito al punto 4 dell'Ipotesi di accordo, vale a dire:*
a) Il premio verrà erogato a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, inclusi i serali intermittenti, che abbiano maturato almeno 3 mesi retribuiti (78 giorni) nell'anno di riferimento, con importo calcolato pro-quota sul valore complessivo del premio.

b) Per i serali intermittenti, ai fini del conteggio di cui sopra, valgono i servizi al posto delle giornate, e l'importo riconosciuto sarà analogo alla percentuale prevista dal CCNL, così come riportato attualmente all'art. 112.
Queste modalità si accordano al dettato dell'art.15 del CCNL in vigore."

In merito alla richiesta formulata nella nota istruttoria di inoltrare l'ipotesi di accordo datata e firmata dalle parti contrattuali sottoscriventi, la Fondazione ha aggiunto di aver proceduto a far sottoscrivere, dopo tale richiesta, l'ipotesi di accordo alle organizzazioni sindacali le quali, tuttavia, al momento di tale sottoscrizione hanno richiesto (e ottenuto) l'inserimento di una ulteriore clausola, formulata al punto 8, aggiuntiva rispetto al testo precedentemente inviato con nota prot. PRG 409/2024 dell'8 ottobre 2024. È stato precisato, in merito, che*" Tale clausola non ha ricadute di carattere economico rispetto al testo già trasmesso, ma inserisce una possibilità futura, al momento priva di certezza e prevedibilità".*

Per quanto riguarda, infine, le richieste di acquisizione di:
- specifico parere reso dal Collegio dei Revisori della Fondazione in merito alla proposta di accordo e al suo impatto economico-finanziario;
- verbale di approvazione ed eventuali osservazioni del Consiglio di Indirizzo
contenute rispettivamente nei punti 7 ed 8 della nota istruttoria, si rileva che tali documenti non risultano essere stati inviati e che a tal proposito la Fondazione ha dichiarato:
a) *" il Consiglio di Indirizzo è stato informato dal Presidente e dal Sovrintendente, nel corso dell'ultima seduta che si è tenuta lo scorso 25 settembre, della volontà di predisporre una nuova ipotesi di accordo che preveda la sola erogazione dell'importo già accantonato nel bilancio 2023, da inviare alla Corte dei Conti. Tale ipotesi recepisce i contenuti degli accordi intervenuti dopo alcuni incontri tra le OO.SS. e il Presidente del Consiglio di Indirizzo insieme alla Direzione della Fondazione.*
b) Si è ritenuto di seguire un iter che prevedesse specifico parere dei Revisori e delibera del Consiglio di Indirizzo solo successivamente alla certificazione di codesta spettabile Corte.
c) Il Verbale della seduta, seppur steso in bozza, non è ancora disponibile in quanto, come da prassi, lo stesso sarà approvato nel corso della seduta del Consiglio di Indirizzo successiva, che ad oggi non è ancora stato convocato.

d) Al Collegio dei Revisori è stata trasmessa copia dell'ipotesi di accordo e della nota di accompagno prot. PG/409/24 dell'8 ottobre 2024, per acquisire il loro parere.
Il Collegio dei Revisori di prassi fornisce i propri pareri in tempo utile per poterli inserire agli atti della seduta successiva del Consiglio di Indirizzo".

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a certificare l'ipotesi di accordo concernente l'erogazione di un premio di produttività a favore dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale di Bologna trasmesso a questa Sezione regionale di controllo con nota prot. n. 409/2024 del 8 ottobre 2024, inviata via pec in data 8 ottobre 2024 ed acquisita al protocollo Cdc n. 4835 del 09 ottobre 2024 e, pertanto, ad esprimersi circa l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti programmatori e di bilancio.
2. In via preliminare, il Collegio rileva che la tematica oggetto dell'odierno scrutinio è stata già esaminata nella recente del. n. 66/2024/CCN per cui, in questa sede, può omettersi la ricostruzione del complessivo quadro ordinamentale nel cui contesto operano le fondazioni lirico – sinfoniche limitandosi, all'occorrenza, a far richiamo, nel proseguo, a puntuali rimandi alla decisione richiamata.

 Nel contempo, è necessario tener presente - quali chiavi interpretative della disciplina posta alla base della presente decisione - i riferimenti valoriali della materia: il risanamento e la connessa preservazione dell'equilibrio economico- finanziario delle fondazioni lirico – sinfoniche, principio che risponde all'imprescindibile esigenza di tutela e di impiego corretto delle risorse pubbliche ed il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, indiscusso Patrimonio del Paese.
3. Ciò posto, nel processo decisionale concernente la certificazione dell'ipotesi di accordo in argomento è essenziale soffermarsi sull'oggetto dello scrutinio affidato a questa Sezione regionale di controllo e sui soggetti onerati della sequenza procedurale prodromica alla trasmissione a questa medesima Sezione regionale di controllo dell'ipotesi di accordo di che trattasi.

In tale ottica è necessario ricostruire il sistema normativo specifico di riferimento costituito dalla disciplina normativa di rango primario e da quella statutaria.

L'art. 11, c. 19, del D. L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 7 ottobre 2013, n. 112, dispone *«[…] Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. […]*».

3.1 Dall'angolatura dell'oggetto del controllo relativo alla certificazione, così come ampiamente evidenziato nella del. n. 66/2024/CCN di questa Sezione regionale di controllo, con riferimento ai parametri normativi individuati dal legislatore, la valutazione si deve svolgere attraverso una analisi dell'attendibilità delle quantificazioni dei costi, per poi passare alla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio a cui va aggiunto (se presente) il piano di risanamento alla luce del fatto che il nuovo contratto integrativo aziendale rileva anche come uno degli elementi costitutivi e obbligatori del piano medesimo (art. 11, c. 1, lett. c) e g) del D.L. n. 91/2013).

La compatibilità finanziaria è lo scrutinio degli oneri contrattuali sotto il profilo della loro copertura e sostenibilità finanziaria con le risorse allocate negli appositi stanziamenti di bilancio; la compatibilità economica è una

valutazione di coerenza degli incrementi retributivi con le grandezze macroeconomiche desunte dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria e dagli accordi sulla politica dei redditi, direttamente o indirettamente richiamati dai predetti strumenti di programmazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 60 e sent. n. 266 del 2013, sent. n. 39 del 2014, sent. n. 89 del 2023; Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 1/2020).

Più in particolare, per ciò che concerne i parametri alla luce dei quali la Sezione di controllo deve svolgere il suo esame, la disciplina normativa impone:

- una preliminare valutazione circa una potenziale disomogeneità tra i parametri che consentono alla fondazione la stipula del contratto aziendale (compatibilità del contratto aziendale con i vincoli finanziari stabiliti dal piano);
- la verifica della conformità del contratto aziendale alle prescrizioni del CCNL;
- il riscontro circa l'attendibilità della quantificazione dei costi;
- l'analisi della compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio;
- l'accertamento della "sintonia" dell'accordo con il piano di risanamento.

Come sopra evidenziato, la Legge impone anche che il contratto aziendale si conformi alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro, venendosi in tal modo a configurare un ulteriore parametro per le verifiche da parte della Corte dei conti, con riferimento a eventuali profili per i quali la non conformità con il CCNL produca effetti rilevanti sulla compatibilità economica e/o finanziaria.

Questa Sezione regionale di controllo ha anche puntualmente evidenziato come *"Il significato della certificazione della Sezione ne esce quindi circoscritto negli effetti e nella durata nel tempo e cioè valido fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale, indipendentemente dal previsto assorbimento di ogni eventuale incremento del trattamento economico, potrebbe comportare la necessaria modifica delle previsioni del contratto integrativo aziendale." (*cfr. del. n. 66/2024 che richiama Sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 323/2023/CCR).

Il sistema si completa con l'indicazione dei temini temporali entro i quali

la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve deliberare (entro 30 giorni) e con le "conseguenze" della mancata deliberazione basato sul meccanismo del silenzio assenso.

In caso del diniego di certificazione, ferma restando la possibilità di ricorrere avverso la decisione presso le Sezioni riunite in speciale composizione (v. Sez. reg. controllo Veneto, del. n. 289/2024/CCN), la norma contempla espressamente le conseguenze gestionali e amministrative: riapertura delle trattative per un nuovo accordo, ridefinizione dell'organico da parte dell'ente.

3.2 Definito il quadro concernente "l'oggetto del giudizio", può passarsi all'individuazione dei soggetti "protagonisti" (per la Fondazione) della costruzione del percorso che giungerà all'ipotesi di accordo da trasmettere alla Sezione regionale di controllo.

Al riguardo, per il caso che ci occupa, sarà sufficiente limitarsi al ruolo del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti e richiamare l'art. 6, c. 9, e l'art. 8, c. 5, dello Statuto della Fondazione pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Il Consiglio di Indirizzo, oltre che esercitare una generale azione di controllo sulle attività della Fondazione, nello specifico, ". . . esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo *(evidentemente se del caso, secondo una piana lettura del complesso dell'art. 6 in argomento)* modifiche al bilancio di previsione."

Il Collegio dei Revisori dei conti ha specifiche attribuzioni in tema di vigilanza ". . . sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento" (art. 2403 c.c. richiamato dall'8, c. 5, dello Statuto).

Consiglio di Indirizzo e Collegio dei Revisori dei conti rappresentano, quindi, i due pilatri su cui è edificato il "sistema di controllo interno" posto a garanzia che gli scopi fondativi vengano perseguiti conformemente a regole generali di sana e prudente gestione.

Più in particolare, per il caso che ci occupa, mentre la lettera dello Statuto non lascia dubbi circa la obbligatorietà di acquisire il parere – preventivo e vincolante – del Consiglio di Indirizzo su (tutti) gli accordi aziendali "onerosi" contratti con le Organizzazioni sindacali, altrettanto importante

è il ruolo che il Collegio dei Revisori deve assolvere nella procedura di verifica circa la corrispondenza tra l'ipotesi di accordo negoziato sul premio di produttività ed i parametri di compatibilità economica e finanziaria.

A questo proposito, basterà rammentare il conforme orientamento maturato nella giurisprudenza civile circa la latitudine interpretativa dell'art. 2403 c. c., disposizione, si rammenta, richiamata espressamente dal citato art. 8 dello Statuto della Fondazione.

Il Giudicante, al riguardo, si limita a citare la giurisprudenza più recente a tenore della quale i revisori sono onerati di controllare in ogni tempo che gli amministratori, alla stregua delle circostanze del caso concreto, compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale (Cass., Sez. I°, ord. n. 2350 del 2024); con specifico riferimento ai doveri di controllo imposti *ex* artt. 2403 ss. c. c., i "poteri – doveri" dei revisori sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass., Sez. I°, ord, n. 23200 del 2023).

Infine, i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori. Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica; non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale - pur ritenuto elemento centrale delle loro attività - ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria (Trib. Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sent. 26 luglio 2023).

4. Delineato così lo scenario di riferimento può ora passarsi all'esame della ipotesi di accordo del 14 ottobre 2024 (data apposta al secondo documento).

 Essa è radicalmente irricevibile per plurimi motivi che di seguito si indicheranno e che ne impediscono (se non per profili generalissimi ed in chiave squisitamente dialogica, nei limiti che verranno spiegati nel proseguo) la valutazione nel merito.

 In primo luogo, il Giudicante rileva come la Fondazione non abbia tenuto del tutto in considerazione il proprio precedente pronunciamento. Ne è una

dimostrazione la sostanziale sovrapposizione degli incombenti istruttori richiesti in questa occasione con quelli chiesti nell'ambito della precedente istruttoria conclusa con la più volte citata deliberazione di questa Sezione n. 66/2024/CCN.

In secondo luogo, la Fondazione formula una prospettazione del tutto illogica, prima ancora che del tutto difforme dallo Statuto, secondo la quale Consiglio di Indirizzo e Collegio dei Revisori dei conti debbano essere coinvolti dopo la decisione sulla certificazione adottata dalla Corte dei conti.

Come ampiamente dimostrato prima, è di tutta evidenza come gli Organi di controllo e garanzia della Fondazione (Consiglio di Indirizzo e Collegio dei Revisori) devono obbligatoriamente svolgere le loro fondamentali funzioni nel processo interno di predisposizione dell'ipotesi di accordo seguendo un iter procedurale che, pur potendo essere individuato concretamente tra le Parti, deve inevitabilmente concludersi con le espressioni dei predetti Organi. Solo dopo le determinazioni di tali Organi, l'ipotesi di accordo - corredato dalla documentazione "analitica" di supporto - potrà essere indirizzata alla Sezione regionale di controllo per l'espressione del "giudizio" di certificazione.

Per inciso, le prassi (anche consolidate) concernenti le relazioni materiali e temporali tra gli Organi della Fondazione (v. parte in fatto, pag. 8), oltre che difficilmente apprezzabili nel quadro complessivo e speciale della vicenda dell'ipotesi di accordo sindacale sull'odierno premio di produttività, non hanno nessun tipo di rilievo per questa Sezione di controllo.

La Fondazione, postulando che la Corte dei conti si esprima prima del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori, incorre in un abbaglio concettuale.

La Corte dei conti è un organo magistratuale le cui attribuzioni (nel caso specifico) non sono consulenziali ma di "controllo", espressive di un formale giudizio che si conclude con la "certificazione".

Detto in altri termini, la Sezione regionale di controllo è un soggetto "esterno" rispetto all'ipotesi di accordo, chiamata dal Legislatore a pronunciarsi al termine di un percorso articolato che compendia necessariamente una precedente valutazione degli Organi interni preposti alle "garanzie" dell'Ente.

Ragionando come fa la Fondazione, non solo la Sezione regionale di controllo si limiterebbe ad esprimere - di fatto - un parere (e non una

certificazione), peraltro in modo del tutto dissonante con la Legge, ma, sostanzialmente, esautorerebbe il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori dei conti dalle loro attribuzioni così come disciplinate dallo Statuto con irreparabile violazione dell'autonomia dell'Ente, autonomia espressiva della libertà negoziale dei soggetti giuridici (arg. art. 13 Cost.).

Frutto del medesimo errore concettuale è la modifica (non solo formale ma con effetti di natura sostanziale) del testo dell'ipotesi di accordo realizzata nel corso dell'esame istruttorio condotto dagli Uffici di questa Sezione di controllo.

Per spiegare meglio tale accadimento, rinviando per un maggior dettaglio espositivo nella parte in fatto, va ricordato che l'ipotesi di accordo di che trattasi era stata trasmessa priva di qualunque data e sottoscrizione delle Parti.

Pertanto, in sede istruttoria è stato chiesto alla Fondazione di procedere (sia pur tardivamente) alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo già trasmessa non mancando di spiegare come l'accordo, sia pur reso in "ipotesi", dovesse essere condiviso tra le Parti.

Ovviamente la forma più semplice ed immediata di condivisione dei contenuti di un documento è la sottoscrizione (completa di luogo e data) dell'atto; tuttavia, nulla impedisce che la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo possa essere sostituita da altra espressione formale equipollente (es. una dichiarazione autonoma ma convergente di entrambe le parti).

Il punto cruciale è che deve darsi la prova della effettiva, intellegibile riconducibilità dell'ipotesi in argomento ad una volontà perfettamente condivisa tra la Fondazione e le Organizzazioni sindacali così come resa e documentata nel testo (primigenio) sottoposto all'esame della Sezione regionale di controllo.

In tal senso milita la stessa lettera dell'art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 7 ottobre 2013, n. 112, nella parte in cui - testualmente - sottolinea che "*Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo".*

Sottoscrizione definitiva va intesa, appunto, come passo successivo rispetto ad una sottoscrizione non definitiva o preliminare.

Una interpretazione diversa sarebbe del tutto irragionevole perché non permetterebbe di dimostrare non solo, come detto prima, la riconducibilità dell'atto esaminato alla volontà reale delle parti ma soprattutto perché non

verrebbe garantita l'immodificabilità del patto raggiunto e sottoposto alla "condizione" della certificazione.

Ora, nel caso di specie, è accaduto proprio questo.

In esito alla nota istruttoria della Sezione di controllo, l'ipotesi di accordo è stata sì sottoscritta tardivamente ma nel testo è stata apportata una modifica con l'inserimento di una nuova clausola che rende anche per questo ulteriore profilo irricevibile l'ipotesi di accordo in argomento, rendendo impossibile proseguire nella valutazione di merito.

Sul punto, il Giudicante ritiene che, in sede istruttoria, alla carenza di sottoscrizione possa porsi eccezionalmente rimedio (in presenza di precise circostanze) attraverso la concessione della sottoscrizione tardiva.

Tuttavia, la sottoscrizione successiva deve essere pedissequamente confermativa della volontà già raggiunta precedentemente e di cui il testo su cui si appone costituisce, appunto, l'oggetto su cui le Parti si sono a suo tempo accordate. Solo così si perviene ad un effetto sanante coerente con il principio di conservazione dei negozi giuridici (art. 1367 c.c.).

Viceversa, del tutto irrimediabile è la modifica dell'ipotesi di accordo, perché - a tacer d'altro - dimostra che l'ipotesi originaria non era stata per nulla condivisa o quanto meno che ci sia un ripensamento sui contenuti dell'ipotesi di accordo il che – in disparte ulteriori considerazioni che si svilupperanno subito dopo – fa venire meno un elemento essenziale su cui è stata eretta l'ipotesi di accordo (cfr. art. 1325 c.c., art. 1418, c. 2, c. c.).

La clausola inserita al numero 8, recante "*Sospensione delle quote aggiuntive e possibilità di revisione per il 2024"* dispone che*" Restano sospese per incapienza finanziaria le ulteriori quote a fronte del raggiungimento dei restanti indicatori di risultato previsti dall'accordo del 29 marzo 2023. Qualora emergano nuove disponibilità finanziarie nel corso dell'anno 2024, si potrà procedere a una revisione dell'importo del premio, previa contrattazione con le parti sociali e certificazione autorizzativa della Corte dei Conti".*

La Fondazione si è premurata di affermare che" *Tale clausola non ha ricadute di carattere economico rispetto al testo già trasmesso, ma inserisce una possibilità futura, al momento priva di certezza e prevedibilità".*

L'intera prospettazione non convince né sotto il profilo sostanziale, né sotto il profilo formale.

Sfugge alla Fondazione che l'impegno che si intende assumere con la clausola di cui al punto dell'accordo sottoscritto successivamente il 14 ottobre 2024 è produttiva di effetti.

In primo luogo, si riconosce espressamente che il premio (costituito dall'importo base e dagli importi aggiuntivi) deve essere erogato così come previsto originariamente nel 2023. Si evoca pertanto l'esistenza di un "diritto" che – oggettivamente, dal tenore dello scritto - appare già maturato (sia nella componente base sia nella componente aggiuntiva). Lo dimostra il richiamo che nella clausola in parola viene fatto con riferimento alla mera "revisione dell'importo" restando fermo l'assunto che l'erogazione del premio debba avvenire nella sua interezza. In sostanza la clausola riconosce "l'esistenza del diritto al premio di produttività" rimodulando solamente i tempi di erogazione rispetto alle risorse concretamente recuperabili.

Non vi è chi non veda come la clausola di cui al punto in argomento stravolga il testo originario.

Emerge altresì, chiaramente, come i risultati di cui al premio di produttività 2023 sui quali la Fondazione si era impegnata, sia pure irritualmente, con le Organizzazioni Sindacali, sono stati raggiunti dai dipendenti interessati.

In via incidentale e limitatamente ai profili relativi alla sua specifica cognizione, questa Sezione non si può esimere dal rilevare come quanto sopra strida con i contenuti programmatori sottesi dall' art. 11, c. 19, del D. L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 7 ottobre 2013, n. 112.

In secondo luogo, è appena il caso di rilevare come al suddetto punto 8 del nuovo accordo del 14 ottobre 2024 si faccia esplicito riferimento al precedente accordo del 29 marzo 2023 che non ha alcun rilievo giuridico in quanto si riferisce ad una intesa non certificata dalla Corte dei conti e, di conseguenza, non può porsi in una dichiarata prospettiva di "continuità" formale.

Non meno significativi i profili *lato sensu* processuali.

Il Giudicante richiama i fondamentali criteri che disciplinano - in senso generale - l'investitura di un organo magistratuale delle questioni sottoposte alla sua cognizione e che, sinteticamente, possono trarsi - per principi - dalla mera lettura degli artt. 112 e 183 c.p.c.

È appena il caso di precisare che il richiamo a queste disposizioni non va inteso in senso sterilmente formalistico.

Costituiscono tasselli che l'ordinamento giuridico appresta affinché siano garantiti, seguendo criteri di pienezza ed effettività, diritti e interessi giuridicamente rilevanti.

In termini estremamente sintetici, una volta che viene cristallizzato il perimetro della "domanda" su cui questa Sezione è chiamata a decidere non è possibile modificare il contenuto della questione sottoposta al suo esame. In realtà, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la modificazione della questione è parzialmente ammessa quando, ad esempio, si tratti di formulare una migliore interpretazione del "fatto costitutivo del diritto" ma non quando "l'innovazione" che si intende introdurre è finalizzata a spostare i termini della questione o ad inserire elementi radicalmente innovativi rispetto alla tematica originaria (*ex multis*, Cass. civ., Sez. II^, sent. n.21821 del 2024; Corte d'App. Napoli, Sez. I^, sent., n. 4308 del 2022).

5. Alla luce delle considerazioni svolte precedentemente, in ragione della riscontrata inesistenza dei pareri degli Organi di garanzia e controllo della Fondazione (Consiglio di Indirizzo e Collegio dei Revisori), pareri che devono essere necessariamente posti a corredo della richiesta di certificazione e rilevata l'intervenuta innovazione dell'ipotesi di accordo già oggetto dello scrutinio finalizzato alla certificazione che ha palesato la carenza di condivisione dell'ipotesi di accordo tramessa l'8 ottobre 2024, il Giudicante conclude per l'inammissibilità della richiesta di certificazione *ex* art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 dell'Accordo "Premio di produttività" tra la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e le Organizzazioni sindacali di cui alla nota prot. n. 409/2024 dell'8 ottobre 2024, inviata via *pec* in data 8 ottobre 2024 ed acquisita a protocollo Cdc n. 4835 del 9 ottobre 2024.

6. Una volta concluso per l'inammissibilità della richiesta di certificazione in ordine all'accordo relativo al premio di produttività, questa Sezione, seguendo l'orientamento della propria precedente pronuncia (del. n. 66/2024/CCN), ritiene di dover svolgere alcune considerazioni di carattere generale che di seguono si riportano.

7. Le modalità formali e sostanziali fortemente approssimative e superficiali attraverso le quali (per la seconda volta e a distanza di breve tempo) la

Fondazione ha condotto la vicenda, non disgiunta dalla consapevolezza del Giudicante circa la particolare sensibilità che sull'argomento viene riservata da tutti gli attori sociali coinvolti nella predisposizione degli accordi contrattuali di che trattasi, suggeriscono di delineare, sulla scorta di quanto già descritto nella precedente decisione ed in questa odierna, una sorta di "cammino guidato" che si ritiene di partecipare alla Fondazione medesima.

Spetterà alla Fondazione - nella sua autonomia - valutare l'utilità delle indicazioni che si riportano di seguito affinché si realizzi in futuro una interlocuzione priva di asperità e che auspicabilmente possa condurre all'attuazione di un percorso lineare, trasparente e pienamente conforme al dato normativo nell'interesse, intanto, delle stesse Parti sociali coinvolte negli accordi (Fondazione e Organizzazioni sindacali) ed a salvaguardia, aspetto non secondario, degli interessi adespoti alla tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e degli equilibri di bilancio, interessi alla cui custodia provvede per espressa prescrizione costituzionale questa Corte dei conti (*ex multis*, Corte cost., sent.n. 83 del 2023).

A tal fine, si fornisce un elenco dei documenti da cui non si può prescindere in fase istruttoria e che devono essere allegati sin dalla trasmissione dell'ipotesi di accordo (qualificata come tale e sottoscritta nel significato giuridico già ampiamente illustrato), trasmissione che, come già ampiamente esposto nella precedente decisione (del. n. 66/2024/CCN), deve avvenire in tempi ragionevolmente rapidi:

- Statuto della Fondazione (o quantomeno la dichiarazione che lo Statuto non ha subito alcuna modifica rispetto a quello pubblicato sul sito istituzionale);
- specifico parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in merito alla proposta di accordo e al suo impatto economico-finanziario;
- verbale di approvazione del parere preventivo e vincolante, comprese eventuali osservazioni, del Consiglio di Indirizzo.
- copia del C.C.N.L. delle fondazioni Lirico-sinfoniche vigente;
- copia del contratto integrativo aziendale vigente;
- copia degli accordi integrativi al piano di risanamento e ogni altra eventuale documentazione ad esso collegata;
- una tabella esplicativa della quantificazione, alla data della sottoscrizione, dell'onere dell'accordo sottoscritto, comprensiva della consistenza numerica del personale della Fondazione con espressa

suddivisione di quello a tempo indeterminato, a tempo determinato e di quello ascrivibile alle altre tipologie contrattuali, distinto per livello di inquadramento;

- dettagliata relazione dell'organo amministrativo concernente la compatibilità sia economica che finanziaria degli oneri delle ipotesi di accordo aziendale con gli strumenti di programmazione e bilancio;
- illustrazione dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri derivanti dall'accordo aziendale sulla base di indicatori definiti (ossia, a puro titolo esemplificativo, numero degli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto utili ai fini FUS realizzati; incasso annuale di biglietteria con riferimento all'anno di riferimento; indice di produttività ricavato dal rapporto tra il numero complessivo degli spettacoli e personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, ecc.);
- il bilancio consuntivo relativo all'esercizio di riferimento dell'ipotesi di accordo, corredato dalla delibera di approvazione e dalla relazione sulla gestione;
- il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo dell'ipotesi di accordo aziendale, per la verifica della corretta programmazione;

 È di tutta evidenza come l'elenco di cui sopra deve inteso come indicazione di massima che, ovviamente, va modulata (in aggiunta o in diminuzione) rispetto al caso concreto.

8. Il Giudicante, poi, sempre nella citata prospettiva del "cammino guidato" che si intende indicare alla Fondazione, pone l'attenzione su alcune considerazioni relative ai profili di attendibilità della quantificazione dei costi e sulla compatibilità dello stesso con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
9. Al riguardo, in termini generali, rammenta la chiarezza dell'obiettivo che il Legislatore si pone con l'attribuzione alla Sezione regionale di controllo della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio e che va nella prospettiva dell'interesse alla salvaguardia del sistema nazionale musicale di eccellenza, salvaguardia che passa necessariamente da una profonda, radicale riorganizzazione gestionale secondo principi di efficienza, efficacia e ed economicità.

 In tale ottica, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di evidenziare l'attenzione "*che il legislatore riserva a una fattispecie che presenta aspetti*

di possibile criticità per la finanza pubblica, derivanti dalla combinazione dell'istituto del contratto integrativo di lavoro stipulato a livello aziendale con un settore, quello lirico sinfonico, che rinviene nella contribuzione pubblica la principali fonte di finanziamento e che presenta datati e finora irrisolti aspetti problematici nella gestione finanziaria ed economico patrimoniale" (cfr. Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, del. n. 44/2015/CCR).

Anche la Corte Costituzionale ha sottolineato come il procedimento in argomento risulta particolarmente funzionale a "prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio" (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013, sentenza n. 39 del 2014).

Ora, nel caso che ci occupa non si può non richiamare la determinazione del Consiglio di Indirizzo del 29 maggio 2024 le cui asserzioni allo stato non consta siano state superate con esito positivo.

Il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori, infatti, avevano sollevato, con riferimento all'accordo del 2023 diverse perplessità, le quali devono essere intese come non strettamente limitate al caso specifico ma a valenza generale.

Più nel dettaglio, nel verbale della seduta del Collegio dei Revisori del 29 maggio 2024, tra le criticità rilevate vi erano la diminuzione rispetto al preventivo delle entrate di biglietteria e l'aumento dei costi di gestione di tutta l'organizzazione, dovuti anche ai lavori di restauro interni della sede storica del Teatro comunale. Nella tabella sotto riportata, tratta dal bilancio 2023 della Fondazione, relativa alla gestione finanziaria, emerge un peggioramento della gestione finanziaria; in particolare si registra un aumento degli interessi e altri oneri finanziari che è stata motivato con un maggiore ricorso all'anticipazione bancaria e per interessi passivi dovuti allo slittamento e rateizzazione di contributi previdenziali in scadenza negli ultimi tre mesi del 2022.

		2023	2022	Diff.	Diff. %
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-89.486**	**-74.542**	**-14.944**	**20,0%**
16)	Altri proventi finanziari	50.941	6.056	44.885	741,1%
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	-140.427	-80.598	-59.829	74,2%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**147.551**	**175.855**	**-28.304**	**-16,1%**
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-126.267	-100.156	-26.111	26,1%
23)	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**21.284**	**75.699**	**-54.415**	**-71,9%**

I rischi a cui è esposta la gestione della Fondazione, elencati ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2428 c.c., sono stati riassunti nei seguenti punti:

- Quadro economico generale su cui pesano le incertezze legate all'evoluzione del conflitto russo-ucraino e del contesto internazionale in generale e le tensioni inflattive;
- Spostamento delle attività nella sede provvisoria del Comunale Nouveau genera incertezze circa l'afflusso di pubblico.
- Rischio di una maggiore incidenza di costi incomprimibili legati alla gestione degli spazi derivanti dalla "multilocalizzazione" delle attività.
- Rischi finanziari legati a cicliche carenze di liquidità disponibile derivati dalla non coincidenza temporale delle entrate, in particolare dei contributi pubblici, con le scadenze degli impegni di spesa legati ai costi di produzione e di struttura e alla necessità di produrre un *plus* operativo lordo in grado di coprire la quota di debito consolidato.
- Progressiva diminuzione del contributo statale proveniente dal Fondo per lo Spettacolo dal Vivo (*ex* FUS) che, a prezzi costanti, ha subito complessivamente una flessione di oltre il 58,30% dal 1985 al 2022 (dato Relazione sull'utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo – Anno 2022).

 Inoltre, va rilevato che nel 2024, dopo oltre vent'anni di *vacatio* contrattuale, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tale contesto, il Ministero della Cultura si è impegnato a garantire l'allocazione di nuove e ulteriori risorse, finalizzate a consentire il rinnovo, almeno per la parte economica, del quadro contrattuale generale, con la previsione di ulteriori interventi di natura normativa che saranno oggetto di approfondite consultazioni già programmate per il biennio 2024-2025. Vero è che lo Stato, mediante l'incremento previsto del Fondo Nazionale dello Spettacolo, fornisce un contributo significativo al settore, sostenendo in maniera rilevante l'aumento dei minimi tabellari dei dipendenti delle fondazioni; tuttavia, non v'è dubbio che vi dovrà essere un concorso finanziario (parziale) delle singole fondazioni, concorso che non potrà non incidere sulla "finanza" dei singoli enti.

 Di tutto quanto indicato sopra va tenuto presente ai fini della corresponsione di premi di produttività o altre misure previste negli accordi aziendali. Pertanto, le predisposizioni degli accantonamenti di bilancio

vanno individuate con precisione e senza incertezze per assicurare la costante e reale liquidità nei flussi di cassa.
È appena il caso di evidenziare come queste cautele rispondano al principio di prudenza nello svolgimento della gestione, rientrando nel novero delle azioni di salvaguardia della sostenibilità che devono essere poste alla base nell'analisi degli effetti conseguenti la predisposizione dei prossimi accordi aziendali.
In conclusione, la Sezione raccomanda alla Fondazione di coinvolgere pienamente gli Organi di "garanzia" statutari (Consiglio di Indirizzo e Collegio dei Revisori dei conti) affinché, seguendo un percorso temporale corretto, possano procedere ad una valutazione piena degli accordi aziendali e valutare con estrema attenzione, alla luce delle regole di sana e prudente gestione, il profilo della simmetria tra quanto stabilito nell'accordo aziendale e le regole introdotte dal più volte citato *ex* art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia- Romagna dichiara l'inammissibilità nei sensi di cui in motivazione della richiesta di certificazione ex art. 11, c. 19 del D. L. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 dell'Ipotesi di accordo "Premio di produttività tra la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e le Organizzazioni sindacali" di cui alla nota prot. n. 409/2024 dell'8 ottobre 2024, inviata via *pec* in data 8 ottobre 2024 ed acquisita a protocollo Cdc n. 4835 del 9 ottobre 2024.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 28 ottobre
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)